

SAN SIRO, IL T.A.R. RIGETTA I CINQUE RICORSI AVVERSO LA PROCEDURA DI VENDITA A INTER E MILAN: CONFERMATA LA PROSECUZIONE DELL'ITER PER IL NUOVO STADIO E LA DISMISSIONE DEL MEAZZA

Il 6 ottobre, il T.A.R. Lombardia-Milano ha pubblicato le decisioni sui ricorsi presentati nel 2022 e nel 2025 da cittadini, associazioni e comitati locali, nonché da un consigliere comunale, per ottenere la caducazione degli atti relativi alla procedura di vendita dello stadio di San Siro a AC Milan e FC Internazionale e, conseguentemente, del progetto per la realizzazione del nuovo stadio.

Le cinque sentenze, tutte pronunciate dalla Quinta Sezione e deliberate nella camera di consiglio del 23 giugno 2026, sono la n. 4475, la n. 4477, la n. 4478, la n. 4479 e la n. 4480 del 2026. I giudizi sono stati definiti con decisioni distinte, non avendo il TAR ravvisato l'opportunità di disporre la riunione, pur in presenza di una ricostruzione fattuale e di questioni giuridiche pressoché coincidenti.

I gravami avevano ad oggetto la delibera di Consiglio comunale di approvazione degli elementi essenziali della compravendita del compendio immobiliare comprendente lo stadio Giuseppe Meazza, la delibera della Giunta Comunale di approvazione dello schema di convenzione quadro e degli indirizzi per il perfezionamento della compravendita e la determinazione dirigenziale di approvazione dello schema del contratto di compravendita. Oggetto di censura erano altresì le modalità di convocazione delle Commissioni consiliari chiamate a esaminare la delibera relativa alla compravendita, la gestione di un sub-emendamento presentato durante la discussione in Consiglio comunale e la decisione di dichiarare decaduti gli emendamenti che non erano ancora stati esaminati al termine della seduta.

Quanto ai ricorsi proposti nel 2022, il T.A.R. ha rilevato l'indeterminatezza e la mutevolezza della compagine processuale dei ricorrenti nel corso del giudizio, ritenute ostative per la verifica dei presupposti del ricorso collettivo, rispetto al quale si impone un accertamento rigoroso dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali implicate e dell'assenza di conflitti di interessi tra le parti, anche in vista della fase esecutiva del giudicato, che presuppone l'individuazione puntuale delle parti del processo e, quindi, dei soggetti legittimati a pretendere l'attuazione del comando giudiziale.

I ricorsi proposti nel 2025 sono stati invece rigettati per carenza di interesse ad agire, in ragione dell'omessa impugnazione sia di alcuni provvedimenti avvinti da un nesso di presupposizione rispetto a quelli oggetto del gravame, sia di basilari atti conseguenti a quelli impugnati inerenti al medesimo procedimento.

Il quinto ricorso, proposto da un consigliere comunale, è stato infine respinto nel merito. Il T.A.R. ha ritenuto indimostrate sia l'allegata lesione delle prerogative del consigliere comunale sia la violazione delle regole che disciplinano lo svolgimento del procedimento consiliare.

Ne consegue che nessuno degli atti oggetto dei giudizi, nell'ambito della sequenza procedimentale relativa alla vendita del compendio è stato annullato in sede giurisdizionale. Allo stato, pertanto, non risultano provvedimenti giudiziari che impediscano la prosecuzione della procedura di cessione del compendio immobiliare e dell'iter amministrativo funzionale alla demolizione dell'attuale stadio Giuseppe Meazza.

Con le pronunce in esame si definisce la presente fase del contenzioso, ferma restando la facoltà per le parti soccombenti di proporre appello avverso le sentenze in oggetto dinanzi al Consiglio di Stato. Resta, inoltre, impregiudicata la possibile instaurazione di ulteriori contenziosi in relazione ai provvedimenti che saranno adottati nelle successive fasi dell'iter amministrativo, tra cui la conclusione della procedura di valutazione ambientale strategica relativa alla proposta di piano attuativo, la successiva adozione del piano e gli ulteriori adempimenti concernenti la presentazione e l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, da esaminarsi nell'ambito della conferenza di

servizi indetta dalla Regione Lombardia.

DISCLAIMER

Il presente *Client Alert* ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

2

Laura Sommaruga, Partner
Email: laura.sommaruga@grplex.com

Sandra Sacchi, Associate
Email: sandra.sacchi@grplex.com